



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 30/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
COOP. A R.L. TELE RADIO VITA CALTAGIRONE (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE RADIO  
VITA LCN 210”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,  
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CO.RE.COM. SICILIA CONTESTAZIONE N. 22/2017 - PROC. 3/18/MZ-CRC)**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0004001, del 18 gennaio 2018, il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della società Soc. Coop. a r.l. Tele Radio Vita Caltagirone, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Radio Vita LCN 210*”, da cui si evince che:

- i funzionari incaricati dalla Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, in base all'accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, e rinnovato in data 29 novembre 2016, fra il CO.RE.COM. Sicilia e il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia - per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione e la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali - in data 5 luglio 2017 si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva denominata “*Tele Radio Vita LCN 210*” al fine di acquisire copia della registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del giorno 26 giugno 2017 alle ore 24:00 del giorno 2 luglio 2017. Secondo quanto riportato dal verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico nel corso delle verifiche, e sottoscritto dalla parte, si evince, tra l'altro, che i funzionari hanno constatato la presenza dell'archivio magnetico su apparato di videosorveglianza, seppur mancante di audio, e che il supporto dvd, consegnato dalla società, risulta non leggibile dai comuni software. Per tale ragione, i funzionari incaricati hanno dichiarato che sarebbe stata verificata ulteriormente la possibilità di lettura del dvd presso gli uffici del Ministero. Sempre secondo quanto riportato dal citato verbale, l'emittente, nella persona di Astuto Nicola, collaboratore tecnico della società, ha dichiarato che “*è in corso il trasferimento della sede di messa in onda presso altri locali per cui le apparecchiature sono in situazioni precarie ed hanno generato la perdita di segnale audio per falsi contatti e vetustà dei cavi. Ci impegniamo a ripristinare le corrette procedure di registrazione in breve tempo*”;
- con relazione acquisita al protocollo CO.RE.COM. n. 43712, del 22 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia ha segnalato che “*è stato consegnato un supporto dvd contenente la registrazione parziale della programmazione richiesta, con assenza del segnale audio e velocità di riproduzione molto accelerata. Dette registrazioni sono state realizzate con un apparato di videosorveglianza che genera file in formato proprietario*”;
- con atto cont. n. 22, del 14 settembre 2017, notificato con nota prot. CO.RE.COM. n. 48624, del 22 settembre 2017, a mezzo raccomandata postale - regolarmente



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consegnato da Poste Italiane in data 29 settembre 2017 - il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato l'impossibilità da parte della società Soc. Coop. a r.l. Tele Radio Vita Caltagirone di fornire copia della registrazione integrale della programmazione andata in onda su “*Tele radio Vita LCN 210*” nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 26 giugno 2017 e le ore 24:00 del 2 luglio 2017 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A della delibera n. 353/11/CONS.

## 2. Deduzioni della società

La predetta società, a mezzo del sig. Astuto Nicola, in qualità di collaboratore tecnico - come risulta dal verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico, e sottoscritto dalla parte, nel corso delle verifiche effettuate presso la sede della società - nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi del 27 ottobre 2017, acquisiti al prot. CO.RE.COM. n. 56664, del 31 ottobre 2017, dichiara quanto segue: “*in base ai controlli effettuati nella nostra sede di Tele Vita sita in via Longobardi n. 25 dai vostri ispettori incaricati dalla vostra suddetta sede risultano delle anomalie sulle nostre registrazioni audio video. Malgrado la nostra collaborazione mancava l'audio a causa di falsi contatti causati da cavi di collegamento vecchi e mancanza di finanziamenti economici nell'acquistare apparecchiature idonee oltre che danneggiate da calamità naturali*”.

## 3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0004001, del 18 gennaio 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Soc. Coop. a r.l. Tele Radio Vita Caltagirone, fornitore del servizio di media audiovisivo “*Tele Radio Vita LCN 210*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto la registrazione della programmazione relativa al periodo compreso fra le ore 00:00 del 26 giugno 2017 e le ore 24:00 del 2 luglio 2017 risulta essere mancante del segnale sonoro. Per tale motivazione si ritiene la registrazione non integrale e pertanto non conforme alla normativa vigente secondo cui “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi [...]*” . La circostanza per la quale, come riportato negli scritti difensivi della società, “*mancava l'audio a causa di falsi contatti causati da cavi di collegamento vecchi e mancanza di finanziamenti economici nell'acquistare apparecchiature idonee oltre che danneggiate da calamità naturali*” non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguitabilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta indebiti vantaggi per la società agente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

### **C. Personalità dell'agente**

La società ha posto in essere una condotta recidivante, risulta, infatti, essere stata già sanzionata con delibera n. 221/16/CSP per la violazione dell'art. 8 comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2014 (fonte: Infocamere) per cui non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla Soc. Coop. a r.l. Tele Radio Vita Caltagirone, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Radio Vita LCN 210*”, con sede in Caltagirone (CT), Via Longobardi, n. 25, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 30/18/CSP ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 30/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 febbraio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi